

È pacificamente ritenuto che la distinzione tra ente *non profit* ed ente *profit* non risieda nell'attività esercitata, ben potendo gli enti *non profit* svolgere attività economica: dunque la distinzione non coincide con quella tra enti economici ed enti non economici. La distinzione si assottiglia poi in presenza di un «tramonto» dello scopo di lucro delle società di capitali<sup>109</sup>. Importa comunque ribadire che gli enti *non profit* – e quindi le fondazioni – ben possono realizzare profitti, purché nel rispetto del divieto di ripartizione degli utili («*non distribution constraint*»)<sup>110</sup>.

La tematica dello scopo non lucrativo ha stretta attinenza con l'esercizio, da parte della fondazione, di attività economica o attività d'impresa, che si tratterà oltre e alla quale conviene premettere alcuni cenni sulla distinzione tra scopo e attività.

Manca invero, nella disciplina codicistica della fondazione di diritto comune e nel d.p.r. n. 361/2000, un riferimento normativo all'attività, od oggetto<sup>111</sup>, diversamente da quanto avviene per le società, la cui nozione espressamente distingue tra attività e scopo («un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili» (art. 2247), dovendo poi l'atto costitutivo indicare «l'attività che costituisce l'oggetto sociale» (art. 2328, c. 2, n. 3)). La distinzione tra scopo e attività può comunque essere operata anche per le fondazioni, dovendo solo lo scopo essere indicato nell'atto costitutivo e potendo essere, invece, l'attività contemplata o meno nell'atto costitutivo o, meglio, nello statuto, in modo più o meno esaustivo o tassativo e, conseguentemente, essere semplicemente attuata o liberamente intrapresa dagli organi.

<sup>109</sup> G. Santini, «Il tramonto dello scopo di lucro nelle società di capitali», in *Rivista di diritto civile*, I, 1973, p. 151.

<sup>110</sup> La dottrina dà un'interpretazione ampia della distribuzione degli utili, ritenendo si possa trattare di distribuzione periodica o finale ed estendendolo al caso di percezione di lauti compensi da parte degli amministratori (in questo senso P. Gallo, *Istituzioni di diritto privato*, 2ª ed., Torino, 2000, p. 138, che ritiene che in quest'ultimo caso l'«ente *non profit* maschera in realtà un ente con finalità di lucro»); G. Baralis, cit. a nota 15, p. 1101.

<sup>111</sup> Conseguentemente, è estranea al diritto civile qualsivoglia tipizzazione e classificazione delle fondazioni per settori di attività; può anzi osservarsi come disposizioni applicabili a fondazioni operanti in campi determinati non indicano il settore di attività, bensì i requisiti che la fondazione deve possedere. Ciò può dirsi, ad esempio, per la normativa riferita alle fondazioni culturali (l. n. 534/1996).